

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2164

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 21 maggio 1973

Riforma della Radiotelevisione italiana

Dopo il convegno di Napoli del 20-22 ottobre 1972, ha avuto luogo a Firenze, il 5 febbraio 1973, un incontro nazionale di rappresentanti delle giunte regionali allo scopo di esaminare la situazione e di concordare le linee di azione in materia di riforma dell'ente radio-televisivo.

Nella circostanza, sono state vivamente criticate, da un lato, le decisioni del Governo riguardanti la proroga della convenzione con la RAI-TV, le nomine degli organi direttivi di detto ente e la rivalutazione del Comitato di vigilanza ministeriale e, dall'altro, i provvedimenti di recente assunti dalla stessa RAI-TV in ordine ai programmi, alla produzione ed alla creazione di un nuovo centro in Roma.

È stata, altresì, espressa la preoccupazione che, nonostante l'impegno e l'interesse delle Regioni a partecipare attivamente al processo di riforma e di ristrutturazione dell'ente radiotelevisivo, la riforma di quest'ultimo si vada delineando e predisponendo al di fuori di ogni pur legittimo contributo da parte delle istanze regionali.

Nella speranza di ovviare alla eventualità anzidetta, i rappresentanti delle giunte, riuniti a Firenze, hanno deciso all'unanimità di ribadire i principi solennemente affermati nel convegno di Napoli e di intraprendere le

più opportune iniziative perché quei principi ispirino, nella più ampia misura, la imminente riforma.

Tra le iniziative ipotizzabili, quella di una proposta di legge alle Camere è stata giudicata particolarmente utile e confacente. A patto, però, che l'iter necessario al varo della stessa sia quanto più rapido. (A Firenze, si è auspicato che l'approvazione consiliare intervenga entro il 31 marzo p.v.).

La proposta di legge alle Camere che con questa relazione si ha l'onore di presentare all'esame ed alla approvazione del consiglio, è stata redatta dai rappresentanti delle giunte della Lombardia, della Toscana e di altre Regioni nel corso di una serie di contatti che hanno preceduto e seguito il convegno di Napoli.

La giunta della Campania ritiene di poterla condividere e, come tale, la trasmette al vaglio del consiglio la cui attenzione si ritiene, peraltro, di dover richiamare su alcuni punti qualificanti ed essenziali, e senza nascondersi le difficoltà e le obiezioni che le modifiche e le innovazioni ipotizzate immancabilmente provocheranno.

Sono, infatti, da considerarsi qualificanti ed essenziali, gli altri punti fondamentali del

progetto, la democratizzazione del controllo sul « potere televisivo » (gestione, programmi, organizzazione); l'articolazione territoriale (a livello di Regione o di gruppi di Regioni) sia della struttura sia della operatività dell'ente radiotelevisivo; la sostanziale autonomia operativa delle redazioni e delle unità di produzione; le garanzie del diritto di accesso all'uso del mezzo radiotelevisivo per i cittadini, i gruppi sociali, le istituzioni democratiche.

Tra le difficoltà d'ordine teorico e pratico, contro le quali la riforma contenuta nella proposta di legge è destinata ad imbattersi, sono da rilevare la natura, la dimensione e le caratteristiche funzionali del nuovo ente collegato alle esigenze di una programmazione e

di una produzione dagli inevitabili risvolti economici e finanziari, oltre che sociali, politici e culturali. Senza parlare dei condizionamenti che, comunque, il precedente e la precedente impostazione eserciteranno sui propositi di sostanziali trasformazioni insite nel progetto di riforma.

Si riproducono qui di seguito:

i principi affermati al convegno di Napoli (allegato A);
la illustrazione degli articoli (allegato B);
la proposta di legge (allegato C).

La proposta di legge e la illustrazione degli articoli sono riprodotte nel testo distribuito in occasione della citata riunione del 5 febbraio scorso a Firenze.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI UNA DEMOCRATICA RIFORMA DELLA RAI-TV,
ESPRESSI DALLE REGIONI NEL CONVEGNO DI NAPOLI DEL 20-22 OTTOBRE 1972

1. — La natura di servizio essenziale della radiotelevisione richiede che, secondo l'articolo 43 della Costituzione, sia riconfermato il monopolio pubblico.

2. — Il servizio di monopolio deve essere affidato ad un organismo che:

assicuri un impiego del mezzo in un quadro di garanzie politiche;

renda effettivo e garantito istituzionalmente il diritto di accesso;

finalizzi una gestione, dotata dei doverosi requisiti di trasparenza, ad obiettivi definiti;

metta a disposizione della collettività una struttura produttiva istituzionalmente aperta alle istanze partecipative della realtà pluralistica del Paese.

3. — La presenza delle Regioni nella gestione della RAI-TV va intesa come espressione non di esigenze particolaristiche, ma come momento dinamico di un nuovo modo di realizzare il servizio radicandolo nello

Stato-comunità e facendone derivare gli organi di gestione e di controllo dalle sue più compiute espressioni rappresentative: Parlamento e Regioni.

4. — Alle Regioni deve essere garantito a livello locale un collegamento diretto con la produzione dei programmi, che dia loro la possibilità di promuovere una espressione autonoma e genuina della complessa e diversificata realtà delle comunità regionali, considerando in questo quadro superata la ipotesi della gestione separata di un terzo canale TV.

5. — A questo fine deve essere attuata una trasformazione dell'organizzazione produttiva dell'ente radiotelevisivo che, superando l'attuale assetto centralizzato e burocratico, si articoli in unità di produzione locali, nelle quali sia riconosciuta la giusta autonomia espressiva agli operatori culturali in esse impegnati.

6. — Siano riconosciute infine le istanze delle minoranze linguistiche.

ALLEGATO B

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1. — Nel primo articolo, vengono fissati i principi fondamentali della riserva allo Stato e alle Regioni del servizio radiotelevisivo come « servizio pubblico essenziale »; della pubblicità della struttura; della riserva alla legge della disciplina della materia; e vengono indicate le finalità generali del servizio: concorrere a promuovere il progresso culturale del Paese, assicurare il diritto dei cittadini e dei gruppi all'informazione e alla diffusione del pensiero con i mezzi radiotelevisivi.

Articolo 2. — In conformità all'opzione fondamentale, già illustrata, della formula dell'ente pubblico, viene qui prevista la costituzione dell'ente « RAI, Radiotelevisione italiana », destinato a succedere all'attuale concessionaria del servizio.

All'ente è affidato in esclusiva il solo servizio di radiodiffusione e telediffusione circolare, dato che per la telediffusione via cavo è previsto (articolo 26) il potere delle Regioni di attuare trasmissioni limitate al rispettivo territorio.

Articolo 3. — Si ritiene opportuno sancire, in ordine alla eventuale partecipazione dell'ente a società, una duplice limitazione: una di sostanza e una di procedura. Quanto alla sostanza, si autorizza la partecipazione alle sole società che abbiano come oggetto esclusivo attività direttamente inerenti agli aspetti tecnici della produzione radiotelevisiva (ad esempio ricerca tecnica, collegamenti internazionali ecc.); e ciò per evitare che la partecipazione dell'ente ad attività imprenditoriali non strettamente connesse e funzionali alle sue finalità istituzionali provochi pericolose commistioni di interessi e rischi di scolorire il confine tra pubblico e privato. Può richiamarsi in proposito l'analoga limitazione sancita dall'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, alla possibilità dell'ENEL di assumere partecipazioni in società, possibilità ristretta ai casi di società estere che abbiano come oggetto esclusivo l'attività di esportazione e importazione dell'energia elettrica con l'Italia.

La limitazione di carattere procedurale consiste nella necessità, anche per l'assunzio-

ne delle partecipazioni consentite, della previa autorizzazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Una particolare disciplina è dettata per le partecipazioni attualmente possedute dalla società per azioni RAI-Radiotelevisione italiana, come si vedrà a proposito dell'articolo 30.

Il secondo comma dell'articolo 3 disciplina l'emissione di obbligazioni da parte dell'ente sottoponendola, oltre che alle statuizioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (in conformità ai principi generali: cfr. ad esempio, per l'ENEL, l'articolo 1, comma sesto, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643), alla preventiva autorizzazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Articolo 4. — Vi si elencano gli organi dell'ente. Da sottolineare l'inclusione fra questi dei comitati regionali, che vengono così ad essere immessi nell'organizzazione dell'ente, e non operano come meri organi esterni di promozione e vigilanza.

Tale soluzione appare più idonea a realizzare gli obiettivi di effettiva articolazione periferica dell'ente e di collegamento con gli organi regionali, che come si è visto ispirano il presente progetto: laddove l'istituzione di semplici comitati esterni di vigilanza ne ridurrebbe molto il peso in ordine alle scelte dell'ente.

Coerentemente, invece, con quanto s'è osservato circa la esigenza di evitare ogni forma di diretta dipendenza dell'ente dagli organi politici, conserva una posizione esterna di fronte ad esso, e non ne costituisce ovviamente un organo, la Commissione parlamentare di vigilanza.

Articolo 5. — Si disciplina in questo articolo la composizione del consiglio direttivo, in conformità ai seguenti criteri:

a) prevalenza dei membri designati dalle assemblee rappresentative, pur conservando una minoranza di membri di nomina governativa;

b) parità numerica fra membri di designazione statale e membri di designazione regionale;

c) maggioranza qualificata per l'elezione dei membri, così da favorire scelte sulle

quali possa convergere un largo arco di forze politiche, e da consentire, in particolare, alle minoranze di contribuire a tali scelte anche esprimendo propri rappresentanti;

d) elezione in doppio grado dei membri di designazione regionale così da assicurare la partecipazione di tutte le Regioni alla formazione dell'organo, senza ampliarne per altro eccessivamente la composizione; e presenza obbligatoria, fra i membri di designazione regionale, di almeno uno appartenente ad una Regione a statuto speciale la cui popolazione comprenda una minoranza linguistica (provincia di Bolzano e Valle d'Aosta), onde dare una voce, nell'organo direttivo, alle esigenze particolari che anche nel campo dell'informazione radiotelevisiva caratterizzano le minoranze linguistiche (cfr. articolo 6 della Costituzione; articolo 11, n. 4, statuto speciale Trentino-Alto Adige, come modificato dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1);

e) rigorose incompatibilità e divieti di prestazioni professionali a favore dell'ente, a carico dei membri del consiglio, onde garantirne l'indipendenza;

f) durata in carica del consiglio fissata in cinque anni, cioè in un periodo abbastanza lungo da consentire l'attuazione di programmi consistenti ma non tanto da far venir meno il carattere rappresentativo del consiglio medesimo. Al fine di garantire l'indipendenza dei consiglieri e di impedire il consolidarsi di posizioni personali di potere si sancisce altresì il principio della non immediata rieleggibilità.

Articolo 6. — Il presidente, eletto a maggioranza qualificata dal consiglio, ha compiti di mero coordinamento dell'attività dell'organo collegiale.

La sua durata in carica è fissata nella metà di quella del consiglio, e anche per lui è sancita la non immediata rieleggibilità.

Articolo 7. — L'articolo disciplina i compiti del consiglio direttivo, in base al criterio, già enunciato, di concentrazione nello stesso organo delle funzioni di direttiva culturale e informativa (determinazione delle direttive generali, adozione del piano annuale e dei piani trimestrali dei programmi: lettere a) ed e), di organizzazione (nomina dei direttori delle unità operative dell'ente, deliberazione dei regolamenti interni: lettere b) e c), e di gestione finanziaria (lettera d)).

Si prevede che per la definizione dei programmi — sulla base delle proposte che le

unità di produzione e i comitati regionali formuleranno — il consiglio si avvalga dell'opera di gruppi costituiti anche con la partecipazione di esperti e di rappresentanti di organizzazioni sociali e culturali.

Da sottolineare il principio della pubblicità delle riunioni del consiglio, salvo specifiche e controllate eccezioni: garanzia di deliberazioni che nascano dal confronto delle opinioni e dal vaglio effettivo delle proposte, e non dal chiuso di trattative private o dalla passiva recezione di proposte formulate in sede burocratica.

Articolo 8. — I comitati regionali, come si è già sottolineato, sono organi periferici dell'ente.

Ad essi spetta una funzione di sovrintendenza alla elaborazione e alla realizzazione di programmi prodotti da centri locali, o comunque col concorso di enti, gruppi, forze locali, e destinati sia a diffusione regionale, sia a diffusione nazionale.

Per quanto attiene ai programmi destinati a diffusione locale, essi verranno organizzati e realizzati in autonomia, sempre ad opera delle unità operative dell'ente, nei limiti di tempo di emissione e di spesa stabiliti dal consiglio direttivo. Per i programmi prodotti localmente ma destinati a diffusione nazionale i comitati regionali esplicheranno un'attività di promozione e proposta, e quindi — dopo le determinazioni del consiglio direttivo — di sovrintendenza sulla loro realizzazione.

Attraverso i comitati regionali è destinato a passare dunque il rapporto tra realtà sociali e culturali della Regione, istituzione regionale e strutture dell'ente radiotelevisivo; essi quindi hanno la precisa funzione di conferire all'ente una struttura articolata e una capacità di raccordarsi con le forze della cultura e della società, nella varietà e nel pluralismo che caratterizzano ogni situazione regionale.

A tal fine, come s'è già accennato, sembra opportuno che il legislatore nazionale si astenga dal disciplinare in maniera dettagliata e uniforme la composizione e il funzionamento dei comitati. Più opportuno appare — e in questo senso dispone l'articolo in esame — affidare ai consigli regionali il compito di disciplinare con leggi regionali di attuazione, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, questa materia, prevedendo ad esempio, la presenza nel comitato, oltre che di rappresentanti del consiglio regionale, di esponenti di gruppi sociali e culturali significativi della Regione.

L'articolo 8, inoltre:

a) stabilisce la riserva di un terzo del tempo totale di trasmissione ai programmi prodotti sotto la sovrintendenza dei comitati regionali, per garantire uno spazio reale e consistente a questa produzione;

b) prevede forme di coordinamento e collaborazione fra diversi comitati regionali, in base ad intese stabilite dai competenti organi delle Regioni interessate;

c) prevede la possibilità per le Regioni, con legge regionale, di integrare il finanziamento dei programmi cui sovrintendono i rispettivi comitati regionali; non vuol essere, questa, un incentivo a « spese superflue » delle Regioni, ma uno strumento in più attraverso cui esse possono valorizzare e immettere nel circuito delle trasmissioni radio-televisive realtà e produzioni culturali significative, o dotate di particolare importanza nell'ambito delle Regioni medesime.

Articolo 9. — Le disposizioni di questo articolo sono volte a realizzare il principio di autonomia degli operatori radiotelevisivi, sia pure nell'ambito dell'azione di coordinamento e direttiva svolta dagli organi centrali e periferici dell'ente. A tal fine si ritiene opportuno sancire anche una certa autonomia finanziaria delle unità operative, cioè la loro facoltà di gestire in modo autonomo i mezzi posti a disposizione dell'ente.

L'attività delle unità operative deve essere ispirata a criteri collegiali; i compiti di coordinamento sono affidati, per ciascuna unità, ad un direttore, sottratto ad ogni legame di dipendenza gerarchica diverso dal rapporto che lo lega al consiglio direttivo.

In tal modo si mira a realizzare una struttura interna effettivamente pluralistica, impedendo il formarsi di pesanti condizionamenti burocratici tali da mortificare sostanzialmente l'autonomia degli operatori; e una struttura articolata sia sotto il profilo funzionale (diverse unità con compiti diversi o anche analoghi, in « concorrenza » fra loro) sia sotto il profilo territoriale, garantendo l'autonomia delle strutture periferiche dell'ente ed evitando l'accentuarsi delle tendenze centralistiche che hanno spesso caratterizzato l'organizzazione della RAI-TV.

Si è ritenuto opportuno distinguere, all'interno delle unità operative dell'ente (« unità di produzione »), quelle incaricate di realizzare i servizi a carattere strettamente informativo o di attualità (redazioni giornalistiche). In linea di principio anche tali redazioni sono governate secondo le stesse regole valide per

le altre unità operative. Ma è evidente che esse hanno particolari esigenze e possono necessitare di speciali discipline, dato il carattere di immediatezza che contraddistingue gran parte della loro attività, volta a informare il pubblico in stretta correlazione temporale con gli avvenimenti.

Appare inoltre opportuno ribadire espressamente anche per tali redazioni il principio pluralistico, nel senso che esse sono più di una, operanti ciascuna in autonomia (con una assimilazione, sotto certi profili, dei « giornali » radiofonici e televisivi ai giornali stampati, ognuno dei quali ha caratteri propri e svolge in autonomia il proprio compito informativo); nonché la possibilità che tali redazioni abbiano sede centrale, oltre che a Roma, anche in periferia (ferma restando, ovviamente, la distinta esigenza di ogni « giornale » radiofonico e televisivo di servizi di uomini e mezzi dislocati sul territorio nazionale e all'estero, nonché la possibilità che più « redazioni » si avvalgano dell'opera degli stessi collaboratori decentrati; corrispondenti dall'estero, ecc.).

Articolo 10. — Il controllo sulla gestione dell'ente è affidato anzitutto, nelle forme del controllo *ex post*, atte a salvaguardare le esigenze di snellezza e rapidità operativa, al collegio dei revisori, i cui membri sono designati rispettivamente dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dal Ministro del tesoro (due membri) e dai dipendenti dell'ente (due membri).

Resta fermo, ovviamente, il controllo della Corte dei conti, a norma dell'articolo 100 della Costituzione, e nelle forme di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte al controllo degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Articolo 11. — Al fine di garantire il carattere imprenditoriale della gestione dell'ente e di evitare l'impaccio di normative inadeguate a questo carattere, è sancita la sottrazione dell'ente alla disciplina della contabilità generale dello Stato, e si rinvia ad apposito regolamento per la definizione delle modalità di gestione e di controllo, che dovranno essere ispirate a criteri di efficienza, economicità, decentramento.

Articolo 12. — La Commissione parlamentare di vigilanza viene mantenuta, nella stessa composizione oggi vigente, e con compiti in parte analoghi.

Peraltro alla Commissione, oltre all'alta vigilanza sull'ente, e in particolare alla vigilanza sulla indipendenza politica e sulla completezza informativa delle trasmissioni, sono affidati altri compiti di rilievo:

a) vigilanza sul rispetto del diritto di accesso, ai cui fini la Commissione può essere investita anche dai diretti interessati (cfr. articolo 22);

b) deliberazione di scioglimento del consiglio direttivo in caso di impossibilità di funzionamento o di ripetute violazioni di legge; per tale delibera, al fine di evitare ogni arbitrio, è tuttavia richiesta la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti della Commissione (articolo 12 ultimo comma);

c) autorizzazione all'assunzione da parte dell'ente di partecipazione in società e all'emissione di obbligazioni da parte dell'ente medesimo (articolo 3);

d) autorizzazione a riunioni del consiglio direttivo in seduta segreta (articolo 7 comma secondo);

e) parere vincolante sul regolamento che disciplina la gestione amministrativa dell'ente e su quello che disciplina le modalità di assunzione del personale dell'ente; approvazione del regolamento che disciplina le condizioni e le modalità con cui l'ente può avvalersi di collaboratori esterni; approvazione dei provvedimenti di rimozione o trasferimento dei direttori delle unità operative dell'ente (articoli 11 e 16);

f) elezione del presidente del collegio dei revisori;

g) approvazione del regolamento per la disciplina del diritto di accesso (articolo 20 comma secondo);

h) deliberazione delle modalità per l'accesso al mezzo radio-televisivo da parte dei gruppi politici in occasione di consultazioni elettorali (articolo 21 comma primo).

Sono altresì previsti gli strumenti e i poteri di indagine e audizione di cui si avvale la Commissione, e la periodica comunicazione alle Camere dei risultati della vigilanza esplicata.

Articolo 13. — Il Ministero delle poste conserva i compiti di sorveglianza sugli impianti e i servizi tecnici.

Articolo 14. — Sono contemplate le seguenti entrate dell'ente:

a) gettito del canone di abbonamento, la cui misura dovrà essere stabilita dalla legge,

anche in rapporto al carattere tributario che la giurisprudenza prevalente riconosce ad essi;

b) rendite derivanti dall'impiego di beni e capitali;

c) proventi derivanti da prestazioni dell'ente connesse alle sue attività istituzionali (ad esempio prestazioni a favore di enti televisivi stranieri).

Data la quasi totale soppressione della pubblicità commerciale radio-televisiva, e quindi delle relative entrate (articolo 15), si prevede un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15. — Contro l'effettuazione di trasmissioni pubblicitarie stanno considerazioni di diversa natura. Da un lato è noto come la pubblicità radio-televisiva faccia una pericolosa concorrenza alla pubblicità attraverso la stampa, e rischi quindi di ridurre una importante fonte di entrata di quest'ultima. Dall'altro lato il messaggio pubblicitario radiotelevisivo, per la sua particolare carica suggestiva, è fonte di distorsioni culturali e di costume, attraverso la proposizione di valori e modelli di comportamento spesso negativi (spinta all'incremento indiscriminato dei consumi privati, anche di lusso, ecc.). La soluzione proposta nell'articolo 15 è drastica: divieto di ogni forma di pubblicità, salvo quella del semplice annuncio, all'inizio e al termine della trasmissione, del nome della ditta o dell'ente che partecipa al finanziamento del programma.

È stabilito inoltre che la gestione dei rapporti con le ditte menzionate sia effettuata direttamente dall'ente, al di fuori di qualsiasi intermediazione.

Articolo 16. — A ulteriore salvaguardia della dimensione imprenditoriale dell'ente, si propone di disciplinare il rapporto di lavoro del personale dell'ente sulla base del diritto privato, come già avviene per l'ENEL.

Tuttavia la funzione del personale della RAI-TV e specie quella degli operatori con compiti direttamente informativi (giornalisti ecc.) è estremamente delicata; e, proprio perché va garantita al massimo la loro autonomia, non si può prescindere dall'adozione di un meccanismo di accesso alla funzione che offra alla collettività garanzie di competenza, tenendo anche conto dell'ingente potere che tali professionisti vengono ad esercitare, per la particolare efficacia comunicativa del mezzo. A tal fine si rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi su parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza.

Particolari garanzie di inamovibilità sono previste per i direttori delle unità operative dell'ente, onde meglio garantirne l'indipendenza di giudizio.

Apposita regolamentazione è prevista per i collaboratori esterni all'ente.

Articoli 17 e 18. — Nel titolo V (modalità dell'informazione) si dettano alcune regole dirette a garantire un'informazione corretta e più completa possibile.

Da un lato si prevede (articolo 17) che le notizie e i commenti siano sempre accompagnati dall'indicazione della identità di coloro che ne sono gli autori, al fine di rafforzare l'autonomia e la responsabilità, nella convinzione che, come già s'è detto, l'unica « imparzialità » possibile sia quella che deriva dal libero pluralismo di opinioni dichiarate e responsabili.

Dall'altro lato si prevede l'obbligo per gli organi ed enti pubblici di fornire all'ente radiotelevisivo tutte le notizie richieste, salva solo la tutela dei segreti consentiti dalla Costituzione; ciò in conformità al principio per cui in uno Stato democratico i cittadini debbono essere messi in grado di conoscere, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le notizie concernenti l'operato dei poteri pubblici.

Articolo 19. — Una prima forma di realizzazione del diritto di accesso, cui è dedicato il titolo VI del progetto, si realizza mediante l'obbligo dell'ente di tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse i propri archivi, in cui vanno conservate le registrazioni di tutti i programmi realizzati; a questo tema è dedicato l'articolo 19.

Articoli 20, 21 e 22. — Il diritto di accesso è, come si è ricordato, una condizione costituzionalmente inderogabile nella disciplina del servizio.

L'articolo 20 detta in proposito la disciplina di massima, indicando anzitutto nelle « organizzazioni politiche, sociali, religiose e culturali che ne facciano richiesta » i titolari del diritto in parola. Se da un lato, infatti, è chiaro che non ha senso né è possibile sancire un uguale diritto di accesso per i cittadini *uti singoli*, appare per altro verso pericoloso porre criteri di distinzione tra le diverse organizzazioni (ad esempio riconoscendo il diritto di accesso solo a quelle aventi rilevanza nazionale), criteri che rischierebbero di risultare in sé arbitrari, e ancor più di dar luogo ad arbitri nell'applicazione, data la loro necessaria indeterminazione. Per questo si

propone che sia il consiglio direttivo, in base ad un apposito regolamento che potrà contenere le ulteriori specificazioni possibili, e sulla base delle richieste, a distribuire gli « spazi » di trasmissione.

L'articolo 20 sancisce inoltre la piena autonomia dei soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione nella realizzazione dei programmi, il loro diritto ad avvalersi delle strutture dell'ente, i loro obblighi, e l'inesistenza di ogni controllo preventivo sul contenuto delle trasmissioni, salvo che per ciò che riguarda la tutela del buon costume (articolo 21, ultimo comma, della Costituzione).

L'articolo 21 si riferisce all'accesso al mezzo in occasione di consultazioni elettorali, demandando la disciplina in questa materia, in conformità a quanto già avvenuto in passato, alla Commissione parlamentare di vigilanza, che deve però deliberare in proposito con la maggioranza qualificata dei due terzi, a garanzia contro eventuali abusi della maggioranza.

L'articolo 22, infine, conferisce ai titolari del diritto di accesso, i quali si ritengono lesi dalle decisioni dell'ente, il potere di far ricorso — salvi ovviamente i gravami in sede giurisdizionale — alla Commissione parlamentare di vigilanza; questa peraltro, in conformità alla sua posizione di organo di controllo esterno all'ente, non si sostituisce agli organi dell'ente, ma emette nei loro confronti delle « raccomandazioni », cioè degli atti di indirizzo.

Articolo 23. — L'obbligo per l'ente di trasmettere dichiarazioni degli organi pubblici (oggi previsto, entro certi limiti, dall'articolo 18, comma terzo, della convenzione con la RAI-TV approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per i soli comunicati governativi) viene esteso alle dichiarazioni ufficiali di tutti gli organi costituzionali dello Stato, nonché limitatamente alla diffusione locale, a quelle dei consigli e delle giunte regionali.

Articolo 24. — Si propone in questo articolo l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, con gli opportuni adattamenti, della disciplina dell'obbligo di rettifica vigente per gli organi di stampa (cfr. articolo 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Articolo 25. — In conformità con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale (articolo 27, comma primo, della Costituzione) e con i principi generali, viene disciplinata in questo articolo la responsabi-

lità dell'ente, degli autori dei programmi e dei soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione.

Articolo 26. — Anche la televisione via cavo, come quella circolare, è oggetto del monopolio pubblico: tuttavia con riguardo a questo particolare mezzo di diffusione non sembrano sussistere le ragioni che inducono a riservare il servizio di televisione circolare ad un ente unico. La particolare « duttilità » tecnica del mezzo, che consente di delimitare esattamente l'ambito territoriale della diffusione, ne fa un mezzo particolarmente adatto alla diffusione di trasmissioni realizzate in autonomia dalle Regioni, senza che esse possano in alcun modo interferire con le trasmissioni dell'ente nazionale o con quelle di altre Regioni, e senza che in alcun caso rischi di essere violato il limite territoriale che incontra l'attività delle Regioni.

Sembra pertanto opportuno disporre che le Regioni possano avvalersi di questo mezzo sia al fine di diffondere la conoscenza delle attività dei propri organi e più in genere dei problemi regionali, sia come strumento per il migliore esercizio di taluni compiti specifici delle Regioni: si pensi a possibili programmi (anche in collaborazione fra più Regioni, come espressamente previsto dall'articolo) per l'istruzione professionale, per l'educazione sanitaria in funzione preventiva, per la diffusione di manifestazioni culturali a carattere locale ecc.

La disciplina di attuazione di tale attività è lasciata ancora una volta alla determinazione dei legislatori regionali, a norma dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

Articolo 27. — È noto come uno dei problemi più sentiti nelle Regioni di confine, la cui popolazione comprende minoranze alloglotte, sia quello di poter ricevere le emissioni delle reti straniere che trasmettono nella lingua della minoranza; così le trasmissioni della televisione francese e di quelle in lingua francese della televisione svizzera, per quanto riguarda la Valle d'Aosta; le trasmissioni delle televisioni austriaca e tedesca per quanto riguarda l'Alto Adige.

Alla soddisfazione di questa legittima istanza è diretto l'articolo in esame: esso è formulato peraltro in modo da ovviare ai possibili rischi di un'indiscriminata facoltà di collocare ripetitori per le trasmissioni estere, rischi che si concretano essenzialmente nella possibilità di una mascherata rottura del principio del monopolio pubblico attraverso la ri-

trasmissione nel territorio nazionale di segnali emessi da stazioni estere.

A tal fine si prevede da un lato che la facoltà di collocare impianti per la ricezione e la diffusione di programmi esteri sia limitata alle Regioni, mantenendosi così intatto il principio dell'esclusione dell'iniziativa privata in questo campo; dall'altro lato che tale facoltà sia limitata alla ritrasmissione di programmi emessi da reti estere gestite da organismi statali; onde evitare che per tale via possano essere in qualsiasi modo favorite reti commerciali private che trasmettano da stazioni situate all'estero.

Ovviamente la trasmissione dei programmi stranieri deve avvenire senza pregiudizio della diffusione di quelli nazionali, e sotto la vigilanza tecnica dell'autorità statale competente, cioè del Ministero delle poste.

Articolo 28. — Si stabilisce l'equiparazione alle Regioni, ai fini della presente legge, delle province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del fatto che, soprattutto dopo la modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige intervenuta con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le competenze in materia di istituzioni culturali, di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, sia pure esclusa la facoltà di impiantare stazioni radio-televisive, spettano, in questa Regione, alle province (articolo 11, n. 4, dello statuto citato).

Articoli 29, 30 e 31. — Nelle disposizioni transitorie e finali si disciplina il trasferimento dell'intero patrimonio della società per azioni RAI-Radiotelevisione italiana, al nuovo ente pubblico gestore del servizio (articolo 29); il trasferimento a quest'ultimo altresì delle quote azionarie, in possesso della RAI o dell'IRI o di altra società del gruppo IRI, della ERI, della RAI Corporation italian radio TV system, della SAGIS e della Telespazio società per azioni (mentre per quanto riguarda la SIPRA, in aderenza a quanto disposto all'articolo 15 circa la gestione diretta della pubblicità radiotelevisiva da parte dell'ente, si prevede il trasferimento delle quote all'IRI); infine il passaggio al nuovo ente del personale in forza alla RAI, nonché eventualmente dei collaboratori non dipendenti di questa, con la conservazione da parte dei dipendenti del trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in godimento al momento del trasferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Riserva allo Stato e alle Regioni dei servizi di radiodiffusione e telediffusione).

I servizi di radiodiffusione e di telediffusione, circolare e via filo, sono riservati, a norma dell'articolo 43 della Costituzione, in quanto servizi pubblici essenziali, allo Stato e alle Regioni, i quali li esercitano mediante organismi o enti pubblici disciplinati dalla legge, in modo da assicurare il progresso culturale del Paese nonché il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali all'informazione e alla diffusione del pensiero con i mezzi radiotelevisivi.

ART. 2.

(Costituzione dell'Ente RAI-Radiotelevisione italiana).

È istituito l'Ente RAI-Radiotelevisione italiana, al quale è affidato nel territorio nazionale il servizio di radiodiffusione circolare e di telediffusione circolare, secondo le norme della presente legge.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

ART. 3.

(Partecipazione dell'Ente a società).

L'Ente non può promuovere la costituzione di società né assumere o mantenere partecipazioni, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'articolo 30, e salva, previa autorizzazione della Commissione parlamentare di vigilanza, la possibilità di promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in società aventi come oggetto esclusivo attività direttamente inerenti agli aspetti tecnici della produzione e diffusione radiotelevisiva.

L'Ente può emettere obbligazioni, previo parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, entro i limiti e le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 4.

(Organi dell'Ente).

Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) i comitati regionali;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 5.

(Composizione del consiglio direttivo).

Il consiglio direttivo è formato da:

a) quattro membri eletti dalla Camera dei Deputati a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

b) quattro membri eletti dal Senato della Repubblica a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

c) due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri;

d) dieci membri eletti dai consigli regionali, fra cui almeno uno appartenente ad una Regione a statuto speciale la cui popolazione comprenda una minoranza linguistica. A tal fine ciascun consiglio regionale elegge nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tre delegati. L'assemblea dei delegati regionali elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, i dieci membri del consiglio direttivo;

e) tre membri eletti dai dipendenti dell'ente.

La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con le cariche di parlamentare e di consigliere regionale; i membri del consiglio direttivo sono inoltre soggetti a tutte le incompatibilità stabilite per i parlamentari.

I membri del consiglio direttivo che fossero dipendenti dell'ente sono collocati di diritto in posizione di aspettativa per la durata della carica. Gli altri membri del consiglio direttivo non possono avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con l'Ente durante la loro permanenza nella carica e nel quinquennio successivo.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 6.

(*Il presidente*).

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, un presidente, che lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne coordina l'attività.

Il presidente del consiglio direttivo dura in carica due anni e mezzo e non è immediatamente rieleggibile.

ART. 7.

(*Funzioni del consiglio direttivo*).

Il consiglio direttivo:

a) determina le direttive generali dell'attività dell'Ente;

b) nomina i direttori delle unità di produzione, delle redazioni giornalistiche e dei servizi comuni;

c) delibera, sentiti i dipendenti dell'Ente, i regolamenti interni per i servizi ed il personale dell'Ente;

d) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'Ente e presiede alla gestione finanziaria dell'Ente medesimo;

e) adotta il piano di massima annuale e il piano operativo trimestrale dei programmi sulla base delle proposte formulate dai comitati regionali e dalle unità di produzione e ripartisce i tempi di trasmissione tra le singole unità di produzione.

Per lo svolgimento di tali compiti il consiglio direttivo si avvale dei gruppi di lavoro costituiti anche con la partecipazione di esperti esterni e di rappresentanti di associazioni sociali e culturali.

Le riunioni del consiglio direttivo sono pubbliche, salvo che lo stesso consiglio decida di riunirsi in seduta segreta per deliberare su questioni concernenti persone, e tale decisione sia preventivamente approvata dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

ART. 8.

(*Comitati regionali*).

In ciascuna regione è costituito un comitato regionale dell'Ente.

La legge regionale disciplina, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato regionale.

I comitati regionali sovrintendono alla elaborazione e alla realizzazione di programmi destinati a diffusione locale, nei tempi fissati e nell'ambito degli stanziamenti di spesa stabiliti dal consiglio direttivo.

I comitati regionali provvedono altresì alla elaborazione di programmi destinati a diffusione nazionale, e sovrintendono alla loro realizzazione.

Il tempo destinato ai programmi cui sovrintendono i comitati regionali non può essere inferiore, in ciascun trimestre, a un terzo del totale del tempo di trasmissione.

I comitati regionali, in base ad intese stipulate fra i competenti organi delle regioni, stabiliscono forme di coordinamento e di collaborazione organica fra di loro per la realizzazione di programmi destinati a diffusione interregionale o nazionale.

I comitati regionali si avvalgono, per la realizzazione dei programmi cui essi sovrintendono, delle unità di produzione e delle redazioni giornalistiche dell'ente, in base a criteri stabiliti dal consiglio direttivo.

Le Regioni possono con legge assegnare fondi per la realizzazione dei programmi cui sovrintendono i comitati regionali, in aggiunta a quelli stanziati dal consiglio direttivo.

ART. 9.

*(Unità di produzione
e redazioni giornalistiche).*

La ideazione e la realizzazione dei programmi sono affidate ad unità di produzione costituite presso la sede centrale e presso le sedi regionali dell'Ente. Esse operano in modo autonomo nell'ambito delle direttive e delle decisioni adottate dal consiglio direttivo e dai comitati regionali, amministrando un proprio bilancio stabilito dal consiglio direttivo nell'ambito del bilancio dell'Ente.

I servizi di informazione sono affidati a redazioni giornalistiche, aventi sede a Roma e presso le sedi regionali dell'Ente, e operanti ciascuna in modo autonomo.

Ciascuna unità di produzione e redazione giornalistica opera con criteri di collegialità ed è coordinata da un direttore nominato dal consiglio direttivo e responsabile solo di fronte a questo.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

Il collegio dei revisori è composto da un membro designato dalla Commissione parlamentare di vigilanza che lo presiede, da due

membri designati dal Ministro del tesoro, e da due membri eletti dai dipendenti dell'Ente.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica cinque anni e non sono immediatamente confermabili.

I membri del collegio dei revisori, se sono dipendenti dell'Ente, sono collocati di diritto in posizione di aspettativa per la durata della carica. Essi non possono avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con l'Ente per la durata della carica e per il quinquennio successivo.

Il collegio dei revisori esercita il controllo *a posteriori* sulla gestione amministrativa dell'Ente, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11. La Corte dei conti partecipa al controllo sulla gestione dell'Ente secondo le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 11.

(Gestione amministrativa e contabile).

L'Ente non è soggetto all'osservanza delle norme che disciplinano la contabilità generale dello Stato.

Con apposito regolamento, da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, verranno stabilite le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, verranno definite le relative competenze e responsabilità, nonché le forme e le modalità del controllo sulla gestione, in modo da assicurare l'efficienza e l'economicità della conduzione aziendale, e da garantire ampia autonomia di decisione ai dirigenti preposti alle unità di produzione, alle redazioni giornalistiche e ai servizi comuni.

ART. 12.

(Commissione parlamentare di vigilanza).

È istituita una Commissione parlamentare per l'alta vigilanza sull'Ente.

La Commissione è composta di trenta membri nominati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari in relazione alla consistenza dei gruppi stessi.

La Commissione resta in carica per l'intera legislatura, esercitando le sue funzioni fino alla prima riunione delle nuove Camere.

Per il suo funzionamento essa emana norme interne d'intesa con le Presidenze delle due Camere.

La Commissione parlamentare vigila in particolare sulla indipendenza politica e sulla completezza informativa delle trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché sul rispetto del diritto di accesso nei termini di cui all'articolo 20.

Al fine dei suoi compiti di alta vigilanza la Commissione riceve semestralmente dall'Ente ed esamina una relazione sull'attività svolta dall'Ente medesimo; può chiedere direttamente all'Ente atti e documenti e può convocare davanti a sé i componenti degli organi dell'Ente e i dipendenti dell'Ente stesso.

La Commissione riferisce periodicamente, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alle Camere sui risultati della vigilanza esplicata, comunica alle Camere i propri rilievi sull'attività dell'Ente e propone eventuali modifiche alla legislazione in vigore concernente i servizi radiotelevisivi.

La Commissione, a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, può disporre lo scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente in caso di impossibilità di funzionamento o di ripetute violazioni di legge o di regolamenti.

ART. 13.

*(Vigilanza sugli impianti
e sui servizi tecnici).*

La vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici è affidata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

TITOLO III

ENTRATE DELL'ENTE

ART. 14.

(Entrate dell'Ente).

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) canoni di abbonamento, nella misura stabilita dalla legge;

b) un contributo a carico del bilancio dello Stato;

c) rendite derivanti dall'impiego di beni e capitali nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge;

d) proventi derivanti da prestazioni connesse alle sue attività istituzionali, nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge.

L'Ente deve investire il fondo di riserva in titoli di Stato o in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico.

ART. 15.

(Pubblicità commerciale).

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, è vietata la diffusione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale attraverso la radio e la televisione.

Per le sole trasmissioni di carattere ricreativo (musicali, di varietà, sportive, folkloristiche, ecc.) è consentito l'annuncio — prima dell'inizio e al termine della trasmissione stessa — della ditta o dell'ente che sostiene il costo di produzione del programma o comunque partecipa al finanziamento. In nessun caso le ditte o gli enti finanziatori possono intervenire nella scelta dei programmi e nel merito del contenuto delle trasmissioni finanziate.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale indiretta.

L'Ente stabilisce direttamente i rapporti con le ditte o gli enti finanziatori.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ENTE

ART. 16.

(Personale dell'Ente).

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale, salvo quanto disposto nei commi seguenti; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le modalità per l'assunzione del personale sono stabilite in apposito regolamento, da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da garantire, anche col concorso di organismi esterni all'Ente, controlli obiettivi sulle competenze e capacità professionali, e la conformità alle esigenze effettive dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

I provvedimenti di rimozione o trasferimento dei direttori delle unità di produzione, dei direttori delle redazioni giornalistiche e dei direttori dei servizi comuni devono essere deliberati dal consiglio direttivo ed approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Il consiglio direttivo disciplina in apposito regolamento, sottoposto all'approvazione della Commissione parlamentare di vigilanza, le condizioni e le modalità con cui l'Ente può avvalersi di collaboratori esterni.

TITOLO V

MODALITÀ DELL'INFORMAZIONE

ART. 17.

(Indicazione dell'identità degli autori dei servizi).

Nella trasmissione delle notizie, dei servizi informativi e dei commenti è sempre indicata l'identità del giornalista o dei giornalisti che hanno realizzato il servizio; sono altresì indicate le fonti, ogni qualvolta sia possibile.

ART. 18.

(Acquisizione delle notizie).

Nei limiti imposti dalla tutela dei segreti consentita dalla Costituzione, l'Ente provvede direttamente ad acquisire da ogni fonte idonea le notizie e i dati occorrenti per le trasmissioni.

Il Governo e gli altri organi dello Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire all'Ente, quando ne siano richiesti, le notizie e i documenti non coperti da segreto.

Nel caso che il soggetto richiesto di fornire notizie e documenti opponga il segreto, salvo il ricorso in sede giurisdizionale, l'Ente informa la Commissione parlamentare di vigilanza.

Quando le riunioni degli organi dello Stato e degli enti di cui al secondo comma sono pubbliche, l'Ente può effettuare le riprese dirette delle riunioni medesime, con le modalità stabilite d'intesa con gli organi interessati.

TITOLO VI

ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO

ART. 19.

(Archivi dell'Ente).

Le notizie e i dati raccolti debbono essere classificati e archiviati a cura dell'Ente con criteri che ne rendano facile la reperibilità.

Tutti i programmi e i servizi realizzati, nonché le trasmissioni effettuate, devono essere registrati, classificati e conservati negli archivi dell'Ente.

Chiunque può prendere visione ed ottenere copia degli atti, delle notizie e dei dati esistenti nell'archivio dell'Ente, nonché ascoltare ed ottenere la riproduzione delle registrazioni esistenti e non destinate ad essere trasmesse per la prima volta, salvi i diritti d'autore.

Un regolamento deliberato dal consiglio direttivo disciplina le modalità di funzionamento del servizio archivio, fissando anche le spese a carico degli utenti per la sua utilizzazione.

ART. 20.

(Diritto di accesso).

L'Ente è tenuto ad assicurare l'accesso, in condizioni di uguaglianza, all'uso del mezzo radiotelevisivo alle organizzazioni politiche, sociali, religiose e culturali che ne facciano richiesta. A tal fine, all'inizio di ogni anno il consiglio direttivo determina il piano di massima dei tempi di trasmissione radiofonica e televisiva, sui programmi nazionali e su quelli locali, da riservare alle organizzazioni che ne facciano richiesta.

Ogni trimestre, sulla base delle richieste pervenute, il consiglio direttivo procede alla assegnazione dei tempi di trasmissione alle organizzazioni richiedenti sulla base di criteri di massima fissati in apposito regolamento da deliberarsi dal consiglio direttivo entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposto all'approvazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

I soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione possono organizzare il programma in modo autonomo, avvalendosi anche degli impianti tecnici e delle collaborazioni personali che l'Ente, a norma del regolamento di cui

al precedente comma, è tenuto a mettere a disposizione.

I soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione debbono designare la persona responsabile del programma, comunicare all'Ente il contenuto del programma consentendone la registrazione, l'archiviazione e la riproduzione, nonché collaborare al coordinamento delle proprie trasmissioni con quelle realizzate dall'Ente e dagli altri soggetti.

I programmi predisposti dai soggetti assegnatari dei tempi di trasmissione non possono essere assoggettati dall'Ente ad alcuna forma di censura preventiva, salvo quanto concerne il rispetto del buon costume e salvo quanto previsto dal comma seguente. A questi fini il controllo è esercitato dal consiglio direttivo.

È vietata, nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, ogni forma di pubblicità commerciale anche indiretta.

ART. 21.

*(Trasmissioni
in occasione di consultazioni elettorali).*

In occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione delle Camere, dei consigli regionali, dei consigli comunali e provinciali, l'Ente è tenuto a conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per quanto riguarda le possibilità di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte dei gruppi politici che presentano liste o candidati.

I gruppi politici ammessi all'uso del mezzo radiotelevisivo utilizzano in modo autonomo il tempo di diffusione loro assegnato e possono avvalersi delle unità di produzione e delle redazioni giornalistiche dell'Ente.

ART. 22.

(Ricorso a tutela del diritto di accesso).

Fatta salva la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale, i soggetti che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di un tempo di trasmissione ai sensi dell'articolo 20, ove ritengano che le decisioni degli organi dell'Ente siano lesive del loro diritto alla diffusione del pensiero col mezzo radiotelevisivo, possono ricorrere alla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale si pronuncia entro

quindici giorni, formulando eventualmente delle raccomandazioni che sono trasmesse al consiglio direttivo.

ART. 23.

*(Dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali).*

L'Ente radiotelevisivo ha l'obbligo di trasmettere in ogni tempo i comunicati e le dichiarazioni ufficiali delle Camere, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alla trasmissione l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati o dichiarazioni.

Lo stesso obbligo sussiste per la trasmissione a diffusione locale dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali dei consigli e delle giunte regionali, su richiesta da essi presentata.

ART. 24.

(Obbligo di rettifica).

L'Ente ha l'obbligo di trasmettere le rettifiche delle notizie inesatte o ambigue o contrarie a verità o lesive della dignità su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che può dar luogo a incriminazione penale.

La diffusione delle rettifiche deve avvenire integralmente senza ritardo con le stesse modalità di forma e di tempo della trasmissione contestata.

L'eventuale replica alla rettifica non può essere trasmessa nello stesso giorno.

Sulle contestazioni relative al diritto di rettifica è competente il pretore del luogo dal quale è stata effettuata la trasmissione, il quale decide con procedimento d'urgenza nelle forme dell'articolo 700 codice di procedura civile.

ART. 25.

(Responsabilità per le trasmissioni).

L'Ente e i soggetti assegnatari di tempi di trasmissione sono responsabili civilmente delle trasmissioni effettuate.

La responsabilità penale grava sugli autori dei singoli programmi.

L'Ente ed i soggetti assegnatari di tempi di trasmissione hanno l'obbligo di far conoscere a chi ne faccia richiesta le generalità dei soggetti responsabili delle trasmissioni.

ART. 26.

*(Trasmissioni via filo
realizzate dalle Regioni).*

Le Regioni, al fine di diffondere la conoscenza dell'attività dei propri organi e dei problemi della collettività regionale, nonché al fine del miglior svolgimento delle funzioni loro affidate, possono provvedere autonomamente alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive via filo, diffuse nel rispettivo territorio.

La legge regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina le modalità dell'impiego dei mezzi radiofonici e televisivi di cui al precedente comma.

Le Regioni possono stabilire forme di collaborazione fra di loro per la realizzazione e la diffusione in comune delle trasmissioni di cui al primo comma.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

(Diffusione dei programmi esteri).

È consentita alle Regioni la collocazione di impianti per la ricezione e la diffusione sul territorio nazionale dei programmi emessi da reti televisive estere gestite da organismi statali, purché senza pregiudizio della normale diffusione dei programmi nazionali e sotto la vigilanza tecnica del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 28.

Ai fini della presente legge, e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 8, 9, 18, 23, 26 e 27, le province autonome di Trento e di Bolzano sono in tutto equiparate alle Regioni, intendendosi sostituite alla Regione Trentino-Alto Adige.

La competenza legislativa di cui agli articoli 8, secondo e ultimo comma, e 26, se-

condo comma, nel Trentino-Alto Adige, spetta alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 29.

(Trasferimento del patrimonio della SpA RAI-Radiotelevisione italiana).

L'intero patrimonio della RAI-Radiotelevisione italiana SpA compresi i diritti e le obbligazioni verso terzi e ad eccezione di quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 30, sarà trasferito all'Ente RAI-Radiotelevisione italiana.

A tal fine lo Stato procederà ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Agli adempimenti previsti dai commi che precedono sarà provveduto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Trasferimento delle quote azionarie in possesso della SpA RAI-Radiotelevisione italiana).

Sono altresì trasferite all'Ente le quote azionarie, in possesso dell'IRI o di qualsiasi società del gruppo IRI, relative alle seguenti società:

a) ERI - Edizioni RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

b) RAI - Corporation italian radio TV system;

c) SACIS - Società per azioni commerciale iniziative spettacolo;

d) Telespazio - Società per azioni per le comunicazioni spaziali.

Le quote azionarie della SIPRA - Società italiana pubblicità SpA in possesso della SpA RAI-Radiotelevisione italiana sono trasferite all'Istituto per la ricostruzione industriale.